

Via Polesine 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

(data: vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Decreto di individuazione dei Dirigenti Responsabili delle "strutture" e degli "uffici per i procedimenti disciplinari" dell'U.S.R. per la Lombardia, nonché del soggetto Titolare dell'azione disciplinare ex art. 55 sexies, c. 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e ii.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m. e in particolare l'art. 75, che, a decorrere dall'adozione del primo Regolamento attuativo (D.P.R 6 novembre 2000 n. 347), ha istituito gli Uffici Scolastici Regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118;
- VISTI in particolare gli artt. 55, 55 *bis*, 55 *ter*, 55 *quater*, 55 *quinquies*, 55 *sexies*, 55 *octies* del Decreto Legislativo n.165/2001, nel testo novellato come sopra, recanti norme in materia disciplinare, e in particolare l'art. 55 *bis*, comma 2, il quale prevede che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di contestare l'addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare l'atto conclusivo del procedimento;
- VISTO l'art. 8, c. 7, lett. i), del D.P.C.M. 4 aprile 2019 n. 47, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 133 dell'8.06.2019;
- VISTO il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, recante il vigente regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che non ha modificato l'organizzazione degli Uffici Scolastici Regionali di cui al precedente D.P.C.M. 4 aprile 2019 n.47;
- VISTO il D.P.C.M. 02.03.2020, registrato alla Corte dei conti il 09.04.2020, n. 807, con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Direttore generale dell'U.S.R. per la Lombardia;
- CONSIDERATO che l'U.S.R. per la Lombardia ha competenza in materia disciplinare per quanto riguarda i seguenti comparti e aree di personale: Comparto Istruzione e Ricerca (personale docente, educativo ed ATA), Comparto Funzioni Centrali (personale non dirigente del Ministero), Area dell'Istruzione e della Ricerca (Personale Dirigente Scolastico) e, nei limiti di cui al seguente art. 1, Area delle Funzioni Centrali (Personale Dirigente);
- VISTI i codici disciplinari contenuti, rispettivamente:
 - per il Personale docente e educativo del comparto Istruzione e Ricerca, nell'art. 29 del C.C.N.L. sottoscritto il 19.04.2018, relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 (Sezione Scuola – Titolo III - I docenti), il quale rinvia, con modificazioni, a quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del D. Lgs. n. 297 del 1994;
 - per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto Istruzione e ricerca, negli artt. 10-17 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Sezione Scuola Titolo III – Responsabilità disciplinare);
 - per il Personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, negli artt. 60-66 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 (Titolo VI –Responsabilità disciplinare);
 - per il Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca, negli artt. 25-33 del C.C.N.L dell'Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
 - per il Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali, negli artt. 6-15 del C.C.N.L. relativo al Personale dirigenziale dell'Area I sottoscritto il 12.02.2010 (Capo II – Norme disciplinari e responsabilità disciplinare);
- VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n. 14;
- VISTA la Circolare n. 88, prot. n. 3308, 8 novembre 2010, del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per l'istruzione, Ufficio IV, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e il cui contenuto è



Via Polesine 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

da intendersi confermato nei limiti di compatibilità delle modifiche al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successivamente intervenute:

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento della composizione attualmente vigente dell'U.P.D., in ragione dei mutamenti delle presenze di personale dirigente e non dirigente nell'organico dell'U.S.R. per la Lombardia;

RITENUTO di qualificare l'U.P.D. quale organo, la cui titolarità è assegnata a personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente di II fascia, secondo quanto disposto dal seguente art. 2.1, il quale si avvarrà per lo svolgimento dell'istruttoria di un responsabile del procedimento assegnatario della pratica, scelto tra i funzionari elencati nel medesimo art. 2.1 ed eventualmente coadiuvato nell'attività istruttoria e, in caso di assenza o impedimento, sostituito da altro funzionario facente parte del predetto elenco;

DECRETA

Art. 1

Dirigenti Responsabili delle Strutture

1.1 Ai sensi dell'art. 55 *bis*, 1° comma, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., i Dirigenti Responsabili delle "*Strutture*" operanti presso le Scuole statali di ogni ordine e grado della Lombardia e presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sono i seguenti:

	Dirigente Responsabile della Struttura
Per condotte commissive o omissive del Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado delle province della Lombardia	Dirigente Scolastico Titolare o Dirigente Scolastico Reggente della scuola di servizio
Per condotte commissive o omissive dei Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Lombardia	(non sono previste dal vigente codice disciplinare sanzioni di competenza del responsabile della struttura)
Per condotte commissive o omissive del Personale NON dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'U.S.R. per la Lombardia	Dirigenti titolari o reggenti dei rispettivi Uffici dell'U.S.R. per la Lombardia
Per condotte commissive o omissive del Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali in servizio presso l'U.S.R. per la Lombardia	(non sono previste dal vigente codice disciplinare sanzioni di competenza del responsabile della struttura) Il Direttore Generale dott.ssa Augusta Celada è competente per la segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Amministrazione Centrale

- 1.2 I Dirigenti Responsabili delle "Strutture" di cui al comma 1 sono tenuti alla pubblicazione dei Codici disciplinari relativi al rispettivo Personale, oltre al Codice di Comportamento, sul sito istituzionale delle rispettive sedi.
- 1.3 Per il Personale ATA presso le istituzioni scolastiche e educative statali, ai sensi dell'art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 quater, del novellato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Dirigenti Responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del già menzionato art. 55 bis.
- 1.3 bis Per il personale docente e educativo presso le istituzioni scolastiche e educative statali, ai sensi dell'art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 quater, del novellato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in base a ormai costante interpretazione sistematica della Suprema Corte di Cassazione), i Dirigenti Responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ovvero per sanzioni fino alla censura, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis.



Via Polesine 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- 1.4 Per i comportamenti posti in essere dal Personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche e educative statali, punibili con sanzioni più gravi della sospensione per 10 giorni, i Dirigenti Responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 bis comma 4 del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 novellato.
- 1.5 Per i comportamenti posti in essere dal Personale docente e educativo in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni più gravi della censura, i Dirigenti Responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 bis comma 4 del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 novellato.
- 1.6 La citata trasmissione deve avvenire:
 - a. dopo lo svolgimento di accurata istruttoria, che consenta un prudente apprezzamento del disvalore dell'illecito nel suo profilo oggettivo e soggettivo, con l'invito a prestare particolare attenzione in occasione dell'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei docenti, in modo da circoscrivere le fattispecie applicative della sospensione dal servizio a infrazioni di oggettiva gravità che possa giustificare l'intervento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
 - b. dopo aver sentito l'U.P.D. competente;

e deve essere:

- c. accompagnata da un rapporto completo, circostanziato (anche temporalmente) e documentato, che faccia esplicito riferimento anche alla sussistenza o meno della recidiva specifica e/o generica a carico del dipendente interessato. Il rapporto dovrà essere redatto sia in formato word che in formato pdf e gli atti e documenti dovranno essere singolarmente elencati, numerati e suddivisi in separati file pdf. Nell'oggetto, infine, deve essere indicato in modo chiaro ed inequivocabile: "Segnalazione urgente di fatti disciplinarmente rilevanti all'U.P.D.". Dovrà essere evitato di inserire nel rapporto trasmesso, che è atto ostensibile per chi ne abbia diritto, il riferimento al contenuto di interlocuzioni informali e ai nominativi di funzionari dell'U.P.D. con cui dette interlocuzioni abbiano avuto luogo;
- d. è necessario che il Dirigente Scolastico indichi, nel rapporto inviato, il canale di trasmissione prescelto per ricevere, nel rispetto delle garanzie di riservatezza a tutela del dipendente interessato, le comunicazioni che eventualmente si rendano necessarie, nonché l'atto conclusivo del procedimento stesso. Il canale di trasmissione, oltre che riservato come sopra chiarito, deve rispondere a caratteristiche di immediatezza della ricezione e consultazione e deve consentire all'U.P.D. mittente di ottenere la prova dell'avvenuta ricezione. Sarà cura del Dirigente Scolastico valutare se risponda a tutti i requisiti richiesti la casella PEC dell'istituzione scolastica o se risulti preferibile fornire un canale di trasmissione alternativo a sua scelta.
- 1.7 Fermo restando che nel rapporto di cui al punto precedente il Dirigente Scolastico deve indicare l'indirizzo di residenza del dipendente al fine di consentire all'U.P.D. la notifica al medesimo degli atti procedimentali che lo riguardano, nel diverso caso in cui i citati oneri di notifica siano demandati alla scuola, il Dirigente Scolastico deve trasmettere con tempestività all'U.P.D. la prova della relativa notifica.
- 1.8 Nello stesso modo di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.4 bis provvedono i Dirigenti Responsabili delle "Strutture" per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale a carico del personale non dirigente del Centrali in servizio negli Uffici dell'U.S.R. per la Lombardia.
- 1.9 È fatta salva la speciale procedura prevista dall'art. 55 quater, commi da 3 bis a 3 quinquies, del novellato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicabile alle condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza (ex c. 3 del medesimo articolo) e alla fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (ex c. 3 bis del medesimo articolo).

Art. 2

Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)

2.1 Ai sensi dell'art. 55 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118, gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sono i seguenti:



Via Polesine 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

	Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)			
Comparto e Ufficio	Dirigente titolare e Dirigente supplente (nell'ordine)	Funzionari di volta in volta individuabili come: responsabile del procedimento; coadiutore del responsabile nell'attività istruttoria; supplenti	Sede U.P.D.	
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di BERGAMO	Dott.ssa Patrizia GRAZIANI Dott. Giuseppe BONELLI	Dott.ssa Giuseppina Tabone Dott. Massimo Santoro Dott. Vincenzo Aguglia Sig.ra Angela Sorda	UAT di BERGAMO	
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di BRESCIA	Dott. Giuseppe BONELLI Dott.ssa Patrizia GRAZIANI	Dott. Luca Melzani Dott.ssa Giovanna Vito Dott. Ancillotti Emanuele	UAT di BRESCIA	
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di COMO	Dott. Marco BUSSETTI Dott. Giuseppe CARCANO	Dott.ssa Simona Caso Dott. Mario Quaglia Sig.ra Angela Rosa Pettinato	UAT di COMO	
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di CREMONA	Dott. Franco GALLO Dott. Daniele ZANI	Dott.ssa Maria Emanuela Mesiti Sig.ra Marilena Ciampa Sig.ra Gigliola Casella	UAT di CREMONA	
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di LECCO	Dott. Luca VOLONTÉ Dott. Fabio MOLINARI	Dott.ssa Livia Bufalino Sig.ra Olivia Enrica Rosito Sig. Antonio Alì	UAT di LECCO	
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di LODI	Dott.ssa Morena MODENINI Dott.ssa Letizia AFFATATO	Dott.ssa Patrizia Palmeri Dott.ssa Maria Grazia Filippone Sig.ra Manuela Carazzolo	UAT di LODI	



Via Polesine 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Personale docente ,			UAT di
educativo e ATA in	Dott. Daniele ZANI	Dott.ssa Angelica De Rubertis	MANTOVA
servizio presso le scuole statali della		Dott.ssa Valeria Vecchio	
provincia di MANTOVA	Dott. Franco GALLO	Dott.ssa valena veceno	
		Dott.ssa Paola Pecchini	
Personale docente,	Dath Vivil CORRI	Dott.ssa Emanuela Romano	UAT di MILANO
educativo e ATA in servizio presso le	Dott. Yuri COPPI	Dott.ssa Giovanna Dicuonzo	MILANO
scuole statali della provincia di MILANO	Dott.ssa Vincenza Maria BERARDI	Dott.ssa Rosanna Volpe	
		Dott. Serafino Francesco	
Personale docente,	Dott oca Vincenza Maria DEDADDI	Dett on Civernaine False	UAT di
educativo e ATA in servizio presso le	Dott.ssa Vincenza Maria BERARDI	Dott.ssa Giuseppina Falco	MONZA BRIANZA
scuole statali della provincia di	Dott. Yuri COPPI	Dott.ssa Claudia Zamparelli	
MONZA E BRIANZA		Dott. Matteo Mariani	
Personale docente, educativo e ATA in		Dott.ssa Sara Punti	UAT di PAVIA
servizio presso le scuole statali della	Dott.ssa Letizia AFFATATO	Dott.ssa La Rosa Federica	
provincia di PAVIA		3000000 20 1000 1000100	
	Dott.ssa Morena MODENINI	Sig.ra Mariangela Martinotti	
Personale docente, educativo e ATA in		Dott.ssa Maria Maddalena Ricciardi	UAT di SONDRIO
servizio presso le	Dott. Fabio MOLINARI		SONDRIO
scuole statali della provincia di SONDRIO		Prof. Domenico Longobardi	
	Dott. Luca VOLONTÉ	Sig.ra Isabella Trutalli	
Personale docente ,			UAT di
educativo e ATA in servizio presso le	Dott. Giuseppe CARCANO	Dott. Gaetano Citrigno	VARESE
scuole statali della provincia di VARESE	Dott. Marco BUSSETTI	Dott.ssa Mara Bruno	
•		Dott. Cristian Baldo	
Personale dirigente dell'Area	Dott.ssa Luciana VOLTA	Dott.ssa Cristina Lerede	DIREZIONE GENERALE
dell'Istruzione e	Dott.33a Euclaria VOLIA		GLIVENALL
della Ricerca in servizio presso le	Dott. Loris Azhar PEROTTI	Dott. Aldo Genghi	
II.SS.AA. statali della Lombardia		Dott. Vincenzo Innelli	
Personale non	Dott. Loris Azhar PEROTTI	Dott Aldo Gonghi	DIREZIONE GENERALE
dirigente del Comparto Funzioni	Dott. Loris Azilar PEROTTI	Dott. Aldo Genghi	GENEKALE
Centrali in servizio presso gli Uffici dell'U.S.R. per la	Dott.ssa Luciana VOLTA	Dott.ssa Monica Asciutto	
Lombardia			



Via Polesine 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Art. 3

Sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria

- 3.1 <u>Nei confronti del personale docente o educativo e ATA</u>, qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore Generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente U.P.D..
- 3.2 <u>Nei confronti del personale ATA</u>, inoltre ferma restando la misura della sospensione d'ufficio nelle ipotesi di cui all'art. 15, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Titolo VI Responsabilità disciplinare)¹ la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 15, comma 2, del suddetto C.C.N.L. nei seguenti casi:
 - laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL "allontanamento cautelativo", non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente Scolastico deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore Generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;
 - laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente Scolastico deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore Generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.
- 3.3 <u>Nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'U.S.R. per la Lombardia</u>, qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, con provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente, che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore Generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente U.P.D..
- 3.4 <u>Nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'U.S.R. per la Lombardia</u>, inoltre, ferma restando la misura della sospensione obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art. 64, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 (Titolo VI Responsabilità disciplinare)², la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 63, comma 1, e dell'art. 64, comma 2, del suddetto C.C.N.L., nei seguenti casi:
 - laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio o dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL "allontanamento cautelativo", non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore Generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro dieci giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In

1 In questo caso l'art. 15 comma 1 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 dispone la misura della sospensione obbligatoria, chiamata "sospensione d'ufficio dal servizio", con privazione della retribuzione, qualora il dipendente sia colpito da misura restrittiva della libertà personale per tutta la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale.

² In questo caso l'art. 64 comma 1 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 dispone la misura della sospensione obbligatoria, chiamata "sospensione d'ufficio dal servizio", con privazione della retribuzione, qualora il dipendente sia colpito da misura restrittiva della libertà personale per tutta la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale



Via Polesine 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;

- laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della "Struttura" territorialmente competente deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore Generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro dieci giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.
- 3.5 Nei confronti del personale Dirigente Scolastico, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia ed è trasmessa per la convalida al Capo del Dipartimento per l'istruzione.
- 3.6 La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio nei confronti del personale docente, educativo e ATA, qualora il dipendente venga colpito da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria restrittivo della libertà personale, **può essere adottata anche dal Dirigente Scolastico** e perdura in coincidenza con lo stato restrittivo della libertà personale.
- 3.7 Nei confronti del personale Dirigente Scolastico la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è adottata direttamente dal Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia.
- 3.8 Sono fatte salve le speciali disposizioni in materia di sospensione cautelare previste dall'art. 55 quater, commi da 3 bis a 3 quinquies, del novellato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernenti le condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza (ex c. 3 del medesimo articolo) e la fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (ex c. 3 bis del medesimo articolo).

Art. 4 Titolare dell'azione disciplinare

- 4.1 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area dell'Istruzione e della Ricerca, per le infrazioni previste dal comma 3 dell'art. 55 sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, è il Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia.³
- 4.2 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area Funzioni centrali, già Area I del Comparto Ministeri, è l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali presso l'Amministrazione Centrale.

Art. 5 Efficacia

5.1 Il presente provvedimento produce effetti a decorrere dal 22 luglio 2021 e annulla e sostituisce tutti i precedenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Augusta CELADA

³ D. Lgs. n. 165/01, art. 55 comma 4: "Fermo quanto previsto nell'art.21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55-bis comma 7 e 55-sexsies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto art.55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 3".